



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Quando il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile?

Ai sensi dell'art. 652 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile avente ad oggetto risarcimento danni solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma secondo, c.p.p.

NDR: in tal senso Cass. 4674/2016, 25538/2013, 3376/2011 e 5676/2010.

Tribunale di Lecce, sentenza del 19.4.2022, n. 1053

...omissis...

La domanda è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta, con una riduzione del "quantum" richiesto.

Non vi è dubbio, innanzitutto, che il sinistro in questione sia da addebitare esclusivamente alla condotta colposa di *omissis*.

Al riguardo va innanzitutto evidenziato che, come ripetutamente precisato dalla S.C., ai sensi dell'art. 652 cpp il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile avente ad oggetto risarcimento danni solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma secondo, cpp (conf. Cass. 4674/2016; 25538/2013; 3376/2011; 5676/2010).

Nella specie, pertanto, la sentenza 1258/2017, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Foggia ha assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv cpp, *omissis* dal reato a lui ascritto (omicidio colposo in relazione ai fatti per cui è causa), non ha alcun effetto preclusivo nel presente giudizio risarcitorio; in particolare, va peraltro evidenziato che in detta sentenza il Tribunale è pervenuto alla decisione di assoluzione per una "insanabile incertezza sulla condotta causale", precisando, tra l'altro, al proposito, che l'ipotesi del "colpo di sonno accusato dal conducente" non era "emersa in istruttoria", e dunque, ai sensi dell'art. 228, comma 3, cpp, detta ipotesi poteva essere utilizzata solo ai fini dell'accertamento peritale.

Ritiene, invece, questo Tribunale che, come detto, *omissis* sia responsabile esclusivo del sinistro in questione.

Condivisibili appaiono, infatti, al riguardo le conclusioni cui è giunto l'ing. *omissis*.

In ordine al "quantum debeatur", e, in particolare, con riferimento ai danni sofferti "iure proprio" da *omissis* in conseguenza della "depressione" indotta dalla perdita di entrambi i genitori, va innanzitutto rigettata la richiesta di risarcimento per un danno biologico dalla stessa subito; in particolare, per avere riportato una sindrome ansioso-depressiva di severa entità.

Detta domanda si risolve nell'accertamento di un eventuale danno biologico di natura psichica (danno alla salute, danno biologico "in senso stretto") e, come tale, presuppone l'accertamento di una lesione dell'integrità psichica, e quindi di una vera e propria patologia psichica sofferta dall'attrice medesima.

Siffatta patologia è insussistente nella specie.

Pienamente condivisibile è, invero, al riguardo la CTU medica espletata in giudizio dal dott. *omissis*, che, in linea con quanto evidenziato da professionisti dallo stesso incaricati (uno specialista pediatra, dott. *omissis*, ed una psicologa, dott.ssa *omissis*), non ha ravvisato, in capo all'attrice *omissis*, alcuna "patologia" degna di nota in riferimento alla morte dei genitori e/o del lutto subito, ed ha escluso qualsiasi danno di natura psichica; in mancanza di patologia, e quindi di lesione all'integrità psichica (evento dannoso), non può ovviamente discutersi di eventuali conseguenze invalidanti, né di natura permanente né di natura temporanea.

Con riferimento, poi, agli altri danni sofferti dalla detta attrice in conseguenza della morte dei genitori, e dalla stessa richiesti "iure proprio", va innanzitutto premesso che, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale quale conseguenza della morte di un congiunto, il complessivo pregiudizio si compone di due essenziali elementi, da risarcire unitariamente, costituiti dalla sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita (mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, con fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita); siffatto danno, con riferimento all'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale sopra descritti, deve essere dimostrato come sussistente nel caso concreto, e può essere provato anche con ricorso a meccanismi presuntivi, e cioè alle conseguenze tratte da un fatto noto per risalire ad uno ignoto; in particolare, con riguardo ai detti meccanismi presuntivi, va precisato che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, può essere utilizzato, come fatto noto, il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figli, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino); conf. Cass. 28989/2019.

Nel caso di specie, atteso lo stretto rapporto parentale (figlia/genitori) e le concordi dichiarazioni dei testi escussi (che hanno tutti riferito di una precedente normale relazione affettiva tra l'attrice ed i suoi defunti genitori nonché di una "sindrome depressiva" -termine questo evidentemente utilizzato dai testi in senso atecnico- e di una "sofferenza" patita dalla stessa in seguito all'evento in questione), può agevolmente desumersi che *omissis* abbia mediamente sofferto per la perdita di entrambi i genitori (v. anche CTU, ove si riferisce di "una situazione di angoscia familiare nello sviluppo delle relazioni con i propri congiunti"), elaborando poi col tempo il lutto anche in considerazione dell'età dell'attrice (anni 55) e di quella dei suoi genitori al momento del decesso (rispettivamente anni 80 e 75); età invero che, se da, una parte, non può ovviamente eliminare la inevitabile sofferenza per la perdita dei genitori, consente, tuttavia, dall'altra, una più rapida elaborazione del lutto; non può, invece, ritenersi sussistente uno sconvolgimento delle proprie abitudini quotidiane, non specificamente dedotto e, comunque, non provato.

Siffatto danno, tenuto presente, da una parte, la su indicata età, con l'ovvia considerazione che la sofferenza è tanto maggiore quanto più lunga è l'aspettativa di poter condividere con i genitori altre stagioni della vita, e, dall'altra, l'insussistenza -nel caso specifico- di un radicale cambiamento di vita, può essere equitativamente stimato, utilizzando solo come parametro le attuali tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in euro 170.000,00 per la morte di ciascun genitore, e quindi complessivamente in euro 340.000,00 (in moneta al valore attuale).

Analogo discorso può essere ripetuto in relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dagli attori *omissis*.

Al riguardo va innanzitutto affermata, in termini generali, sia la legittimazione dei nipoti a dedurre, in caso di morte del nonno determinata da fatto illecito altrui, la lesione del rapporto parentale, sia la possibilità degli stessi di ottenerne il risarcimento del relativo danno, ove provata la sussistenza, anche a prescindere dalla convivenza, di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Sul punto, invero, la S.C., ha chiarito che "in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. 7743/2020; conf. Cass. 29332/2017 e Cass. 21230/2016)

Ciò posto, nella specie, non può dubitarsi, in applicazione dei su indicati meccanismi presuntivi e delle concordi dichiarazioni dei testi escussi (che anche a tale riguardo hanno riferito di una ordinaria relazione affettiva nonni/nipoti, confermando quindi la sussistenza di un rapporto costante di reciproco affetto e solidarietà tra i nipoti ed i nonni), che *omissis* hanno mediamente sofferto per la morte pressoché contemporanea di entrambi i nonni; siffatto danno può essere equitativamente determinato in euro 25.000,00 per ciascuno dei nonni, e quindi in euro 50.000,00 (in moneta al valore attuale) in favore di ciascuno degli attori *omissis* (per una somma complessiva, pertanto, di euro 100.000,00).

Venendo quindi all'esame delle richieste di danno biologico "iure hereditatis" avanzate dall'attrice *omissis*, va, in primo luogo, precisato, in termini generali, che, come ribadito da Cass. 28989/2019, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, può ricorrere (e, quindi, essere trasmissibile agli eredi) il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero il danno al bene "salute") subito dalla vittima, al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un peculiare danno morale soggettivo ("danno morale terminale", o "danno catastrofico" o da lucida agonia), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza

psicologica (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita.

L'accertamento del primo (c.d. "danno biologico terminale"), quale danno conseguenza, presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale", e cioè che la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione medico legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (mancando di utilità uno spazio di vita brevissimo); per la configurabilità di siffatto danno alla salute, consistente (come detto) nel fatto che per un certo apprezzabile lasso di tempo il soggetto non abbia potuto oggettivamente svolgere le sue attività quotidiane (danno che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità proprio per la prossimità dell'evento morte), è irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità ed è quindi indifferente lo stato di incoscienza (conf. Cass. 18056/2019).

L'accertamento del secondo ("danno morale terminale", o "danno catastrofico" o "danno da lucida agonia"), anch'esso danno conseguenza, essendo (come detto) danno da percezione, presuppone invece che la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", e cioè che sia in grado di percepire la sua situazione e, in particolare, l'imminenza della morte; per tale danno rileva, quindi, il criterio dell'intensità della sofferenza patita, mentre è irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.

Nel caso di specie la CTU redatta dal dott. *omissis*, convincente sul piano logico e comunque sul punto non idoneamente contestata, ha consentito di accertare che *omissis* ha versato, successivamente al sinistro, in condizioni di lucidità psichica tale da consentire la percezione del compromesso stato di salute e dell'imminenza del decesso per la quasi totalità dei giorni di degenza, ovvero dal 13-11-2012 sino al 27-11-2012, data del decesso; mentre *omissis* per soli due giorni dal 13 al 14-11-2012, data nella quale è stata sottoposta a craniotomia frontale dx per poi rimanere in coma sino al decesso avvenuto il 27-11-2012.

Siffatto pregiudizio, inquadrabile (solo a fini definitivi) in parte nel danno biologico terminale ed in parte nel danno morale terminale, va valutato unitariamente, e può essere equitativamente determinato, utilizzando solo come parametro le attuali tabelle milanesi, in euro 40.000,00 quello subito da *omissis* ed in euro 15.000,00 quello riferibile ad *omissis*.

Venendo, infine, al richiesto danno patrimoniale, lo stesso può essere determinato in complessivi euro 4.755,00, pari alla somma risultante dalle depositate fatture relative all'acquisto di collare sanitario ed alle spese per onoranze funebri; va, invece, rigettata la richiesta di rimborso per altre spese, non apparendo le stesse riconducibili con certezza all'evento dannoso per cui è causa. In conclusione, pertanto, il danno complessivamente subito dagli attori è pari ad euro 499.755,00 (somma espressa in moneta al valore attuale); di conseguenza, in considerazione della somma di euro 400.000,00, già versata dalla Compagnia Assicuratrice, quest'ultima va condannata al pagamento, in favore degli attori, dell'ulteriore somma di euro 99.755,00 oltre interessi legali sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla domanda (ipotesi di mora ex re), e quindi dal 14-4-2014, sino all'effettivo soddisfo (Cass. S.U. 1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. 5503/2003).

In considerazione della sostanziale riduzione del "quantum" richiesto e del comportamento della Compagnia Assicuratrice, che ha provveduto al versamento prima del giudizio della somma di euro 400.000,00, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda *omissis* dichiara *omissis* esclusivo responsabile dell'incidente per cui è causa; condanna *omissis* SpA al pagamento, in favore degli attori, dell'ulteriore somma di euro 99.755,00 oltre interessi legali sulla detta somma, come annualmente rivalutata, a decorrere dal 14.4.2014 sino all'effettivo soddisfo; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

